

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 201

**Recepimento dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della definizione del Piano regionale per interventi di edilizia scolastica nel triennio 2018/2020. Definizione di ulteriori criteri regionali ed esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento antincendio.**

**Oggetto:** Recepimento dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della definizione del Piano regionale per interventi di edilizia scolastica nel triennio 2018/2020. Definizione di ulteriori criteri regionali ed esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento antincendio.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

**VISTO** l'articolo 10, comma 1 del citato decreto legge n. 104 del 2013 che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ( di seguito MEF), d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT), a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Società Cassa Depositi e Prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria;

**VISTO** in particolare l'ultimo periodo del citato comma 1 del suddetto articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali;

**VISTO** inoltre il comma 2 del medesimo articolo 10, che prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con l'attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito;

**CONSIDERATO** che con decreto interministeriale 23 gennaio 2015 sono stati definiti i criteri per la redazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017;

**DATO ATTO** che la predetta programmazione è scaduta in data 31 dicembre 2017;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107: "Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

**CONSIDERATO** che a seguito del citato rifinanziamento, con legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di bilancio 2017), sono state iscritte sul capitolo 7106 dello stato di previsione del MIUR ulteriori risorse pari a 1,7 mld di euro;

**PRESO ATTO** che, in attuazione delle predette disposizioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati definiti i criteri per la redazione della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020;

**ATTESO CHE** il citato decreto interministeriale n. 47/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 78 del 4 aprile 2018;

**CONSIDERATO** che il sopra richiamato decreto prevede, tra l'altro, che:

- al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, [...] nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
- le Regioni debbano trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT, entro 120 giorni dalla pubblicazione del citato decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i piani regionali triennali di edilizia scolastica sulla base delle richieste presentate dagli enti locali, suddivise per annualità 2018, 2019 e 2020 (art. 2, comma 1);
- il MIUR, con proprio successivo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, provvede a ripartire le risorse sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, tenendo conto dei criteri riportati all'art. 2, comma 3;
- le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono tener conto dei criteri nell'ordine indicato all'art. 3 per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

**ATTESO CHE**, con riferimento al suddetto decreto interministeriale n.47/2018:

- l'art. 3 comma 1, stabilisce che nella definizione dei piani regionali, redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, venga data priorità agli interventi nell'ordine di seguito indicato:
  - a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
  - b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  - c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
  - d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  - e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
- l'art.3, comma 2, limita l'ammissibilità agli interventi su edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali o destinati o da destinare a poli dell'infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- l'art. 3, comma 3, esclude dal finanziamento le seguenti casistiche:
  - a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto;
  - b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza;

- l'art. 3, comma 4, precisa che nell'ambito delle priorità di intervento definite dal comma 1, le Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto:
  - a) della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
  - b) del livello di progettazione;
  - c) del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
  - d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;
  - e) della valutazione della sostenibilità del progetto;
  - f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
  - g) degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali;

**RITENUTO** di recepire i suddetti principi, priorità di intervento e criteri del decreto interministeriale n.47/2018, nonché di precisare gli ulteriori criteri di cui all'art.3, comma 4, lettera g) del medesimo provvedimento, come di seguito:

- a) per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art.3, comma 1 del decreto interministeriale n.47/2018 si intendono:
  - i. interventi per la riduzione del rischio d'incendio;
  - ii. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione;
  - iii. interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto;
  - iv. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - v. interventi di eliminazione di rischi diversi;
- b) fatti salvi i casi di non ammissibilità al finanziamento già disciplinati dal decreto interministeriale n. 47/2018, non sono ammissibili gli interventi già destinatari, per le stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali;
- c) dovranno essere previsti sistemi premianti qualora l'amministrazione proponente cofinanzi l'opera; qualora l'edificio sia in regola con i controlli SNAES dell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici (ARES) e risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione; in caso di progettazione partecipata; in caso di Certificazione di qualità (Itaca, Casa Clima, Leed ecc...); se trattasi di progetto redatto con la metodologia B.I.M. (Building Information Modeling);
- d) a parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte relative alla tipologia d'intervento prioritaria, come individuata dal decreto interministeriale all'art. 3, comma 1;

**RITENUTO** inoltre di riservare una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate alla Regione Lazio per interventi relativi ad edifici scolastici di secondo grado, di competenza di Province e Città metropolitana, tenuto conto dell'importanza del primo criterio per l'individuazione degli enti beneficiari, di cui all'art.3, comma 4, lettera a) del citato decreto interministeriale n.47/2018;

**RITENUTO** di demandare alla Direzione regionale competente in materia l'esatta definizione di suddetta quota, tenuto conto delle necessità individuate a seguito delle richieste pervenute;

**VISTO** il verbale prot. n. 7409 del 20 marzo 2018, relativo alla riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 7 marzo 2018, avente all'ordine del giorno la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020;

**CONSIDERATO** che in suddetto verbale:

- si rappresenta *“l'importanza della certificazione antincendio e quindi dell'opportunità di estrapolare [...] tale finalità progettuale dalle altre o di stilare un'apposita graduatoria per*

*attingere ad altri finanziamenti, quali quelli del fondo dell'art.1, comma 140, della legge n. 232 del 2016";*

- si afferma che “[...] *alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato anche con particolare riferimento all'antincendio sulla base della proposta formulata dal Ministero [...], si decide di proporre alle Regioni di inserire all'interno della proposta di bando un criterio per consentire il finanziamento di questi piccoli interventi per consentire il conseguimento della certificazione antincendio*”;

**PRESO ATTO**, pertanto, che risulta che lo Stato, al fine di sostenere gli Enti locali nella messa a norma degli edifici scolastici, metterà a disposizione ulteriori risorse da ripartire su base regionale destinate al finanziamento di piccoli interventi che prevedano esclusivamente opere per l'adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione e che, a tal fine, è stato chiesto alle Regioni di predisporre un apposito elenco del fabbisogno;

**RITENUTO** pertanto:

- di accogliere la suddetta proposta e di prevedere che il Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica tenga conto anche di tali piccoli interventi, relativi ad opere per l'adeguamento antincendio, finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione;
- che per tali piccoli interventi sarà stilata una distinta graduatoria nell'ambito della medesima nuova Programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

**RITENUTO** opportuno indicare i criteri per selezionare i suddetti piccoli interventi finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio, come di seguito:

- a) tipologia di interventi;
- b) livello progettuale;
- c) popolazione scolastica;
- d) rispondenza dell'edificio ai controlli SNAES dell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici e risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione;

**ATTESO CHE** si rende pertanto necessario definire il nuovo Piano regionale degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, che tenga conto:

- dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al citato decreto interministeriale n. 47/2018;
- degli ulteriori criteri regionali precisati con il presente atto;
- delle ulteriori esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento antincendio, finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione;

**RITENUTO** di definire il citato Piano regionale triennale 2018-2020 mediante la predisposizione di un Avviso pubblico adottato dalla Direzione regionale competente in materia, nonché di tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessari, finalizzati a:

- a) selezionare gli interventi di edilizia scolastica per la formazione del piano triennale 2018-2020 e dei piani annuali di attuazione, di cui al decreto interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, da finanziare mediante la stipula di appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, secondo quanto previsto al citato art. 10 del decreto legge n. 104/2013;
- b) selezionare i piccoli interventi tesi all'ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici, da finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto riportato nel verbale della riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 7 marzo 2018;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Lazio, trattandosi di risorse statali che non transitano nel Bilancio regionale;

### **DELIBERA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. ai fini della definizione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica, da finanziare mediante la stipula di appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi dell'art.10 del decreto legge n.104/2013:
  - di recepire i principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro

- dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- di precisare gli ulteriori criteri di cui all'art.3, comma 4, lettera g) del citato decreto interministeriale n.47/2018, come di seguito:
    - a) per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art.3, comma 1 del decreto interministeriale n.47/2018 si intendono:
      - i. interventi per la riduzione del rischio d'incendio;
      - ii. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione;
      - iii. interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall'alto;
      - iv. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
      - v. interventi di eliminazione di rischi diversi;
    - b) fatti salvi i casi di non ammissibilità al finanziamento già disciplinati dal decreto interministeriale n.47/2018, non sono ammissibili gli interventi già destinatari, per le stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali;
    - c) dovranno essere previsti sistemi premianti qualora l'amministrazione proponente cofinanzi l'opera; qualora l'edificio sia in regola con i controlli SNAES dell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici (ARES) e risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione; in caso di progettazione partecipata; in caso di Certificazione di qualità (Itaca, Casa Clima, Leed ecc...); se trattasi di progetto redatto con la metodologia B.I.M. (Building Information Modeling);
    - d) a parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte relative alla tipologia d'intervento prioritaria, come individuata dal decreto interministeriale;
  - di riservare una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate alla Regione Lazio per interventi relativi ad edifici scolastici di secondo grado, di competenza di Province e Città metropolitana, tenuto conto dell'importanza del primo criterio per l'individuazione degli enti beneficiari, di cui all'art.3, comma 4, lettera a) del citato decreto interministeriale n.47/2018;
  - di demandare alla Direzione regionale competente in materia l'esatta definizione di suddetta quota, tenuto conto delle necessità individuate a seguito delle richieste pervenute;
2. che il nuovo Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica dovrà inoltre tenere conto delle ulteriori esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento antincendio, finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione, da finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto riportato nel verbale della riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 7 marzo 2018, prot.n.7409 del 20 marzo 2018;
  3. che per tali piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento antincendio finalizzati all'ottenimento della relativa certificazione, sarà stilata una distinta graduatoria nell'ambito della medesima Programmazione regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
  4. di indicare i criteri per la selezione dei suddetti piccoli interventi finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio, come di seguito:
    - a) tipologia di interventi;
    - b) livello progettuale;
    - c) popolazione scolastica;
    - d) rispondenza dell'edificio ai controlli SNAES dell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici e risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione;
  5. il Direttore della Direzione regionale competente in materia procederà all'adozione di un Avviso pubblico, nonché di tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessari, finalizzati a:

- a. selezionare gli interventi di edilizia scolastica per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, nonché dei piani annuali di attuazione, di cui al decreto interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, da finanziare mediante la stipula di appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, secondo quanto previsto all'art. 10 del decreto legge n. 104/2013;
  - b. selezionare i piccoli interventi tesi all'ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici, da finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto riportato nel verbale della riunione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica del 7 marzo 2018, prot.n.7409 del 20 marzo 2018;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Lazio, trattandosi di risorse statali che non transitano nel Bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente).